

Sgravio ai rami d'azienda

Se innovativi non pagano il diritto annuale Cdc

DI CINZIA DE STEFANIS

L'esonero quinquennale del pagamento del diritto annuale a beneficio dei soggetti cosiddetti «incubatori certificati di start-up innovative» è limitato al solo ramo d'azienda che effettivamente svolge tale attività. Senza alcuna possibilità di estendere immotivatamente tale agevolazione all'intera società e alle altre e diverse attività prevalenti esercitate. E può essere considerato in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande il soggetto che ha svolto attività di vendita dei propri prodotti e di somministrazione di alimenti e bevande in un'azienda agricola o un'azienda alberghiera. Mentre l'attività di rilevamento dei prezzi nei punti vendita della distribuzione organizzata è da ritenersi legittimamente solo nel caso in cui lo scambio di informazioni ha «mere finalità statistiche» e non costituisce invece «un sistema istituzionalizzato e periodico di comunicazione tra società concorrenti». Sono queste alcune

delle novità contenute negli ultimi pareri del ministero dello sviluppo economico (MiSe) guidato da Federica Guidi, in materia di diritto annuale, di liberalizzazioni e somministrazione di alimenti e bevande. Ma andiamo con ordine.

DIRITTO ANNUALE. L'esonero dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio per cinque anni dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, previsto per gli incubatori certificati (articolo 26, comma 8, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) è da intendersi limitato al solo ramo d'azienda che effettivamente svolge tale attività, senza alcuna possibilità di estendere immotivatamente tale agevolazione all'intera

società ed alle altre e diverse attività prevalenti esercitate. Queste le precisazioni contenute nel parere MiSe del 14 luglio 2015 n. 117280 in risposta ad un preciso quesito posto da una società di telecomunicazioni circa l'esonero dal pagamento del diritto annuale a beneficio dei soggetti cosiddetti «incubatori certificati di start-up innovative».

ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE PREZZI SUL PUNTO VENDITA - È legittimo svolgimento, da parte di soggetti privati, dell'attività di rilevamento dei prezzi nei punti vendita della distribuzione organizzata. A patto che lo scambio di informazioni abbia «mere finalità statistiche» e non costituisca invece «un sistema istituzionalizzato e periodico di comunicazione tra società concorrenti». Questo è quanto contenuto nella risoluzione del 29 maggio 2015 n. 79957 risponde al quesito se lo svolgimento, da parte di soggetti privati, dell'attività di rilevamento dei prezzi nei punti vendita della distribuzione organizzata possa essere considerato legittimo.

PREZZO FINALE DI

VENDITA E PREZZO DI UNITÀ DI MISURA. Per i prodotti (per la persona, solari, prodotti alimentari per bambini e creme) che legittimamente possono essere posti in vendita nelle parafarmacie, oltre che in tutti gli esercizi commerciali non alimentari, vige l'obbligo di indicare, oltre il prezzo finale di vendita, anche il prezzo per unità di misura. La risoluzione MiSe del 19 giugno 2015 n. 96410 al quesito sull'obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura in caso di prodotti per la persona.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. Può essere considerato in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande il soggetto che ha svolto attività di vendita dei propri prodotti e di somministrazione di alimenti e bevande in un'azienda agricola (per esempi, o azienda agrituristica), ferma restando, ovviamente, l'effettiva attinenza delle mansioni svolte dai soggetti richiedenti il riconoscimento. Questo è quanto sostiene il MiSe con la risoluzione del 23 giugno 2015 n. 99738.

